

GARANTE PRIVACY: LINEE GUIDA PER TRATTAMENTI DATI RELATIVI AL RAPPORTO BANCA-CLIENTELA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Provvedimento Generale con il quale il Garante Privacy ha circoscritto modalità, condizioni e limiti per il corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito bancario e finanziario. Il Provvedimento disciplina i casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per informarli sull'uso che viene fatto di questi dati.

Lo scopo espressamente dichiarato delle linee guida è di fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. Le linee guida costituiscono un documento in "evoluzione", suscettibile di periodico aggiornamento, e redatte tenendo conto di segnalazioni, reclami e quesiti pervenuti, nonché di precedenti decisioni adottate dall'Autorità.

Dopo avere ricordato che il trattamento deve avvenire:

- solo da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite;
 - nel rispetto dei principi di necessità e di qualità dei dati, con riferimento all'esattezza e all'aggiornamento;
 - informando preventivamente e adeguatamente gli interessati;
 - chiedendo il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati, non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al consenso;
 - osservando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante;
 - adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente;
- il Garante è entrato nel dettaglio dei casi più delicati di trattamento.

- Dati identificativi della clientela

Con riferimento agli obblighi che incombono sugli istituti di credito di identificare il soggetto che effettua specifiche operazioni, quali ad esempio la

presentazione all'incasso di assegni, il Garante chiarisce che, fatta salva l'osservanza dell'obbligo di informativa (fornita anche una tantum al cliente), non è necessario richiedere il consenso dal momento che i dati sono trattati in base a un obbligo di legge o, comunque, per eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche richieste dell'interessato.

- Registrazione del contenuto delle chiamate telefoniche

Per particolari ordini e istruzioni della clientela la banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. Fuori di questi specifici casi può risultare altresì giustificato procedere ad analoghe registrazioni in relazione a concrete esigenze, come ad esempio per servizi di telephone banking. L'interessato deve ricevere opportuna informativa, in sede di conclusione del contratto o, al più tardi, all'inizio della prima conversazione telefonica.

- Comunicazioni

Dopo avere passato in rassegna le ipotesi di comunicazioni indebite più frequentemente verificatesi nella prassi (dovute, ad esempio, alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le "distanze di cortesia" nei luoghi dedicati all'esecuzione di operazioni bancarie; alla comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti: del coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita esclusivamente all'altro; di familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette ai clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato ingiustificatamente ai primi; di professionisti o soggetti legati da un rapporto di lavoro con l'interessato), il Garante ha ricordato i casi di lecita e anzi doverosa comunicazione dei dati, quali ad esempio: comunicazioni di informazioni personali per attuare la disciplina in materia di contrasto del riciclaggio; comunicazioni, per finalità di contrasto finanziario al terrorismo e alla commercializzazione di materiale pedopornografico; comunicazioni di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge.

- Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria

Sul flusso dei dati verso la Centrale d'allarme interbancaria il Garante ha rilevato che gli enti segnalanti devono prestare la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati personali trattati prima di procedere alla segnalazione, al fine di prevenire l'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità, come pure di soggetti che, pur avendo comunicato correttamente alla banca il furto o lo smarrimento di assegni (che

devono formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti segnalanti nel segmento "Pass" della Cai), vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei medesimi titoli.

- Benefondi

Ammesso ma con precisi limiti: le informazioni devono essere fornite ai soli soggetti legittimati all'incasso o alla negoziazione dell'assegno, anziché a terzi non autorizzati; inoltre, le informazioni fornite dalla banca devono essere esatte, aggiornate e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il benefondi è utilizzato, che è relativo alla semplice informazione dell'esistenza o meno sul conto corrente del cliente della banca trattaria dei fondi necessari al pagamento dell'assegno.